



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.09.2014 relativo alla società EB HOLDING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e la relativa istanza, per il periodo dal 24.09.2014 al 31.12.2014, il cui decreto è in corso di emissione;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.12.2014, relativo alla società EB HOLDING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda EB HOLDING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota del Giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano del 16.01.2017 che autorizza la curatela a confermare al Ministero del Lavoro il pagamento a favore della curatela del trattamento di integrazione salariale di cui ai periodi dal 24.09.2014 al 31.12.2014 e dal 01.01.2015 al 08.05.2015;

VISTA la nota trasmessa con email del 23.01.2017 con la quale il Curatore conferma a questo Ministero il pagamento a favore della curatela del trattamento di integrazione salariale di cui dal 24.09.2014 al 31.12.2014 e dal 01.01.2015 al 08.05.2015;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2015 al 08.05.2015, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.12.2014, in favore di un numero massimo di 15 unità lavorative, della società EB HOLDING S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, dipendenti presso:

- **SEDE DI SEGRATE (MI): n. 3 lavoratori** con contratto *full-time*;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- **SEDE DI ERBUSCO (BS):** n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 60% e n. 1 lavoratore con contratto *part-time* all'80%;
- **SEDE DI MILANO:** n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *full-time*, e n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 50%;
- **SEDE DI VOGHERA (PV):** n. 1 lavoratore con contratto *full-time*;
- **SEDE DI ROMA:** n. 2 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 45% e n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 50%;
- **SEDE DI LIVORNO:** n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 45%;
- **SEDE DI SAVONA:** n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 50%;
- **SEDE DI ROVIGO:** n. 2 lavoratori con contratto *part-time* al 40%;
- **SEDE DI UDINE:** n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 60%.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore e non sarà applicato il criterio della rotazione stante l'infungibilità delle mansioni svolte.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 69.507,70 (sessantanovemilacinquecentosette/70).

Codice Fiscale: 12540590150

Matricola INPS: 4970058195

Pagamento diretto: NO



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 69.507,70 (sessantanovemilacinquecentosette/70) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

www.lavoro.gov.it

Roma, 01/06/2017

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan